

Direttore scientifico

Giuseppe Cassano

Comitato scientifico

Michele Ainis
Maria A. Astone
Alberto M. Benedetti
Giovanni Bruno
Alberto Cadoppi
Michele Caianni
Stefano Canestrari
Giovanni Capo
Andrea Carinci
Renato Clarizia
Alfonso Celotto
Giovanni Comandè
Claudio Consolo
Giuseppe Corasaniti
Pasquale Costanzo
Enrico Del Prato
Astolfo Di Amato
Francesco Di Ciommo
Ugo Draetta
Giovanni Duni
Valeria Falce
Francesco Fimmanò
Giusella Finocchiaro
Giorgio Florida
Carlo Focarelli
Vincenzo Franceschelli
Massimo Franzoni
Tommaso E. Frosini
Cesare Galli
Alberto M. Gambino
Lucilla Gatt
Aurelio Gentili
Mitja Gialuz
Andrea Guaccero
Antonio Gullo
Bruno Inzitari
Luigi Kalb
Luca Lupária
Vittorio Manes
Adelmo Manna
Antonella Marandola
Arturo Maresca
Ludovico Mazarolli
Raffaella Messinetti
Pier Giuseppe Monateri
Mario Morcellini
Angelo G. Orofino
Nicola Palazzolo
Giovanni Pascuzzi
Roberto Pessi
Lorenzo Picotti
Nicola Pisani
Francesco Pizzetti
Dianora Poletti
Giovanni Sartor
Filippo Satta
Paola Severino
Pietro Sirena
Antonello Soro
Giorgio Spangher
Paolo Stella Richter
Bruno Tassone
Raffaele Torino
Romano Vaccarella
Daniela Valentino
Giovanni Ziccardi
Andrea Zoppini

Diritto di INTERNET

Digital Copyright e Data Protection

RIVISTA TRIMESTRALE

2022

- **Cybersecurity: contesto normativo di riferimento a livello nazionale ed europeo**
- **La chiusura forzata del profilo digitale**
- **Risarcimento del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali**
- **La guida autonoma nel panorama normativo italiano**
- **Garanzie commerciali e informativa del venditore online**
- **Diritto all'oblio, cancellazione dati e deindicizzazione**
- **In tema di motivazione che rinvia agli Url in atti di parte**
- **Sulla valutazione dei lavoratori attraverso emoticon**
- **Criptoriciclaggio: un orientamento che si consolida**
- **La circolazione di idee discriminatorie nei social network**
- **La nuova rilevanza penale del trattamento illecito dei dati personali**
- **Diritto d'autore e limiti all'attività di media monitoring**
- **Fascicolo telematico: diniego di accesso senza rimedi per il terzo**
- **Il responsabile del servizio prevenzione e protezione ex d.lgs. 81/2008 nel mondo della privacy**
- **L'istituto degli impegni (di fronte all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali)**

SOMMARIO

SAGGI

CYBERSECURITY: CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

di Giuseppe Cassano, Michele Iaselli, Giorgio Spangher

Sommario: 1. La sicurezza informatica. – 2. La convenzione di Budapest. – 3. Sicurezza informatica e privacy: un connubio necessario. – 4. I primi provvedimenti in materia di cybersecurity nella PA e la Direttiva NIS. – 5. Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. – 6. La nascita dell'Agenzia per la cybersecurity nazionale e la strategia nazionale di cybersicurezza. – 7. Il regolamento sulla cybersicurezza (UE) n. 2019/881.

La sicurezza nell'informatica equivale ad attuare tutte le misure e tutte le tecniche necessarie per proteggere l'hardware, il software ed i dati dagli accessi non autorizzati (intenzionali o meno), per garantirne la riservatezza, nonché eventuali usi illeciti, dalla divulgazione, modifica e distruzione. Le pubbliche amministrazioni, dal punto di vista sicurezza, possono essere considerate come organizzazioni fortemente regolate, in considerazione del fatto che la loro attività si svolge nell'ambito e nei limiti di norme che hanno valore di legge. Il problema è che fino a qualche anno fa erano state poche le norme giuridiche che si erano occupate di cybersecurity. Successivamente si è assistito ad una vasta produzione normativa sia in ambito europeo che nazionale che ha portato a definire il c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la strategia nazionale di cybersicurezza.

Computer security is equivalent to implementing all the measures and techniques necessary to protect the hardware, software and data from unauthorized access (whether intentional or not), to guarantee their confidentiality, as well as any illegal use, from disclosure, modification and destruction. Public administrations, from a security point of view, can be considered as highly regulated organizations, in consideration of the fact that their activity is carried out within the limits of regulations that have the force of law. The problem is that until a few years ago there were few legal regulations that dealt with cyber security. Subsequently, there was a vast production of legislation both in Europe and nationally which led to the definition of the so-called national cyber security perimeter and the national cybersecurity strategy.

LA CHIUSURA FORZATA DEL PROFILO DIGITALE NEL PRISMA DELL'IDENTITÀ PERSONALE

di Edoardo Vinchesi

Sommario: 1. Premessa. – 2. L'identità digitale nel prisma dell'identità personale. – 3. Il contratto di accesso alla rete. – 4. Il diritto alla spiegazione nei rapporti con l'algoritmo, la teoria della legibility nel caso concreto. – 5. Ulteriori considerazioni, aspetti rimediali. – 5.1. Le pratiche commerciali scorrette all'interno della rete. – 5.2. La protezione del profilo digitale delle imprese.

Il paper riassunto in questo abstract prende spunto da alcuni recenti provvedimenti giurisdizionali, in particolare l'ordinanza del tribunale di Bologna del 10 marzo 2021 con cui è stato riconosciuto fondato il risarcimento, per danno non patrimoniale (ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile italiano) in caso di immotivata chiusura del profilo digitale, benché questa risulti prevista soltanto in maniera generica nelle condizioni contrattuali (o condizioni d'uso) del social network e con evidenti rischi di abuso. Diverse sono le tematiche oggetto di analisi nel lavoro: in primis, si è affrontato il tema del rapporto contrattuale fra utente e social, sia in termini di causa e meritevolezza, sia in termini di inquadramento ai sensi della normativa italiana all'interno dei contratti tipizzati dall'ordinamento. In relazione al primo aspetto, pare oramai pacifico che l'accordo contrattuale si incardini sulla possibilità di espressione del proprio pensiero, elemento tenuto in attenta considerazione dalla giurisprudenza più recente, così come sulla manifestazione della propria identità digitale, in quanto parte della manifestazione della volontà del soggetto che si auto-definisce all'interno della rete.

The paper summarized in this abstract takes its cue from some recent judicial measures, in particular the March 10, 2021 pronouncement of the Bologna Court which recognized the compensation for non-pecuniary damage (according to article 2059 of the Italian civil code) in case of unjustified shutdown of the digital profile, although this is provided only in a generic way in the contractual conditions (or conditions of use) of the social network and with obvious risks of abuse. There are several issues that need be analyzed: first of all, the issue of the contractual relationship between user and social media need to be addressed, both in terms of cause admissibility of the contract, and regarding the classification, under the Italian legislation, within the typical contracts. In relation to the first aspect, it now seems clear that the contractual agreement hinges on the possibility of expressing one's thoughts, an element carefully considered by the most recent jurisprudence, as well as the manifestation of one's digital identity, as part of the manifestation of the person itself, especially within the internet network.

RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. SPUNTI DI DIBATTITO ALLA LUCE DEL GDPR

di Roberta Crescentini

Sommario: 1. L'illecito delineato all'art. 82 del Regolamento UE 2016/679. – 2. Questioni ermeneutiche a confronto con la visione europea. – 3. Natura della responsabilità. – 4. Prospettive risarcitorie.

La tutela dei diritti fondamentali nella concezione del Regolamento UE 2016/679: il contributo si propone di esplorare la riflessione giuridica in tema di trattamento illecito dei dati personali, nella prospettiva del danno non patrimoniale.

The protection of fundamental rights in the conception of EU Regulation 2016/679: the contribution aims to explore the legal reflection on the subject of unlawful processing of personal data, in the perspective of non-pecuniary damage.

LA GUIDA AUTONOMA NEL PANORAMA NORMATIVO ITALIANO: NUOVO DIRITTO O SEMPLICE ADEGUAMENTO?

di Massimiliano Marotta

Sommario: 1. Premessa. – 2. Responsabili e titoli di responsabilità. – 3. L'art. 2054 c.c. ed una nuova figura di conducente. – 4. Le "nuove" responsabilità del produttore. – 5. La responsabilità da custodia. – 6. Le possibili soluzioni di compromesso. – 7. Conclusioni.

Il tema della guida autonoma, seppur in modo lento, inizia a lasciare l'alveo della sperimentazione per essere ricondotto a quello dell'utilizzo di massa in modo consequenziale alla nascita di normative di settore volte a disciplinarne il funzionamento. L'Italia, diversamente dalla Francia e dalla Germania, non ha avviato alcun concreto percorso legislativo con ciò legittimando il formante dottrinario, a prescindere da questioni tecnologiche, etiche, di riservatezza, protezione dei dati personali, a verificare la compatibilità dell'impianto esistente col fenomeno in questione. Il problema della responsabilità per danni scaturenti da veicoli totalmente o parzialmente autonomi è l'aspetto di maggiore interesse su cui è necessario soffermarsi. Due ipotesi di lavoro emergono dall'approfondimento scientifico allo stato disponibile: da un lato la possibilità di un adattamento della disciplina esistente mediante il canone interpretativo, dall'altro la indispensabilità di un intervento dedicato. Sullo sfondo la necessità di individuare nuove concezioni di conducente e produttore essendo, per diversi aspetti, quelle attuali difficilmente compatibili con l'avvento della neonata tecnologia e, ciò, a prescindere da qualsivoglia adattamento normativo. L'art. 2054 del codice civile costituisce il punto di partenza obbligato per l'indagine scientifica al fine di comprendere se ed in quale misura l'ordinamento italiano possieda già gli strumenti per poter legittimare la guida autonoma al netto di implicazioni di carattere tecnologico neutre sotto il profilo giuridico. Sotto esame, altresì, la eventuale posizione di garanzia del soggetto conducente alla luce della disciplina esistente in tema di responsabilità da custodia. Infine, le possibili soluzioni sotto il profilo della politica del diritto. Anche in relazione alla figura del produttore, soggetto evidentemente coinvolto nella speculazione concernente il tema delle responsabilità, resta da capire se sia sufficiente quanto disciplinato all'interno del codice del consumo in vigore ovvero sia necessario procedere ad una rivisitazione che tenga conto dei profili particolari legati alla nuova tecnologia.

The topic of autonomous driving, albeit slowly, is beginning to leave the body of experimentation to be traced back to that of mass use in a consequential way to the emergence of industry regulations aimed at regulating its operation. Italy, unrelated to France and Germany, has not embarked on any concrete legislative path thereby legitimising the doctrinal trainer, regardless of technological, ethical, confidentiality and personal data protection issues, to verify the compatibility of the existing plant with the phenomenon in question. The problem of liability for damage arising from totally or partially autonomous vehicles is the aspect of greatest interest that needs to be focussed on. Two working hypotheses emerge from the scientific deepening to the state available: on the one hand the possibility of an adaptation of the existing discipline by means of the interpretative canon, on the other hand the indispensability of a dedicated intervention. In the background, the need to identify new driver and manufacturer concepts being, in several respects, the current ones hardly compatible with the advent of the latest technology, and this, regardless of any regulatory adaptation. Article 2054 of the Civil Code is the obligatory starting point for the scientific investigation in order to understand whether and to what extent the Italian legal system already has the instruments to legitimise autonomous driving without legal technological implications. The possible guarantee position of the driver is also under consideration in the light of the existing discipline on custody liability. Finally, the possible solutions from the point of view of legal policy. Even in relation to the figure of the producer, who is clearly involved in the speculation on the issue of responsibilities, it remains to be understood whether the current consumer code is sufficient or whether it is necessary to proceed with a reinterpretation that takes into account the particular profiles related to the new technology.

GIURISPRUDENZA

EUROPEA

GARANZIE COMMERCIALI E INFORMATIVA AI CONSUMATORI. IL CASO DEL COMMERCIANTE CHE PROPONE, SU SITI COME AMAZON, UN BENE CHE NON È DA LUI STESSO PRODOTTO

Corte di Giustizia Ue; sezione terza; 5 maggio 2022; C-179/21
commento di Giovanna Capilli

Sommario: 1. Il caso. – 2. Gli obblighi di informazione del professionista nella contrattazione online. – 3. Caratteristiche dell'offerta e garanzia commerciale: quando scatta l'obbligo informativo per il professionista. – 4. Il ruolo delle piattaforme online. – 5. Il difficile equilibrio tra l'interesse legittimo del consumatore all'informazione e la competitività delle imprese.

Il commento esamina le conclusioni cui è pervenuta la Corte di giustizia in materia di obblighi informativi in capo al professionista nelle vendite online. Sottolineando i punti salienti della decisione della Corte, vengono messi in evidenza i presupposti, da valutare in concreto, per la sussistenza dell'obbligo informativo a carico del venditore in caso di garanzia convenzionale rilasciata dal produttore del bene.

The article examines a new decision by the Court of Justice regarding the obligation of the trader to inform the consumer of the existence and the conditions of a manufacturer's commercial guarantee in a contract for the sale of goods concluded between a trader and a consumer on an online platform. Pointing out the most relevant parts of the Court's decision, the Author takes into account in which cases the online seller is obliged to inform the consumer about the existence of the commercial guarantee when this type of guarantee is issued by the manufacturer of the goods.

CIVILE

VECCHIO E NUOVO IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DELL'INTERNET SERVICE PROVIDER E CONFLITTI DI GIURISDIZIONE: NOTE MINIME A DUE RECENTI DECISIONI DELLA CASSAZIONE

Corte di Cassazione; Sezioni Unite; ordinanza 6 luglio 2022, n. 21351

Corte di Cassazione; sezione prima; ordinanza 16 settembre 2021, n. 25041

commento di Giuseppe Cassano, Bruno Tassone

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Brevi note sull'an debeat. – 3. Brevi note sul quantum debeat. – 4. Brevi note sulla giurisdizione e sulla nozione di "danno iniziale".

La nota esamina due recenti pronunce in tema di responsabilità dell'internet service provider per lesione dei diritti di proprietà intellettuale mettendo in evidenza sia la linea di continuità con Cass. n. 7708/2019 e con gli orientamenti dettati in tema di radicamento della giurisdizione, sia gli aspetti di novità inerenti ai criteri da seguire ai fini della liquidazione del danno.

The comment examines two rulings of the Italian Supreme Court on the liability of the internet service provider for the infringement of intellectual property rights, highlighting on one hand the line of continuity with Cass. no. 7708/2019 (the first decision on the matter) and the case-law on the establishment of the Italian jurisdiction, on the other the new features related to the criteria to be followed for the liquidation of the damages.

DIRITTO ALL'OBLIO E CANCELLAZIONE DEI DATI: I LIMITI DEL DIRITTO DI DEINDICIZZAZIONE

Corte di Cassazione; sezione prima; ordinanza 6 luglio 2022, n. 21415

Corte di Cassazione; sezione prima; sentenza 8 febbraio 2022, n. 3952

commento di Antonfabio Morena

Sommario: 1. Le fattispecie all'esame della Cassazione. – 2. Il rimedio della deindicizzazione. – 3. Cancellazione delle "copie cache". – 4. Limiti alla proponibilità della deindicizzazione. – 5. Note conclusive.

Il presente contributo è volto ad analizzare due recenti pronunce della Corte di Cassazione che si sono occupate nuovamente di questioni relative al diritto all'oblio, nella sua declinazione di diritto alla deindicizzazione. Attraverso l'analisi ed il commento del percorso argomentativo seguito dal giudice di legittimità, il lavoro intende soffermarsi sui limiti all'applicazione del diritto di deindicizzazione con particolare riferimento alla cancellazione di copie cache da parte dei motori di ricerca e all'impossibilità dell'interessato di richiedere la cancellazione dei dati, qualora l'informazione sia contenuta negli atti delle commissioni d'inchiesta delle Camere.

The contribution is intended to analyze two recent decisions of the Court of Cassation that have dealt again with issues relating to the right to be forgotten, in its declination as right to delisting. Through the analysis and the comment of the reasoning path followed by the judge of legitimacy, the work intends to dwell on the limits to the application of the right to delisting, with particular reference to the deletion of cache copies by the search engines and to the impossibility of the data subject to request the deletion of data, if the information is contained in the proceedings of the committees of inquiry of the Chambers.

DEINDICIZZAZIONE: NON È OMESSA LA MOTIVAZIONE CHE RINVIA AGLI URL CONTENUTI NEGLI ATTI DI PARTE

Corte di Cassazione; sezione prima; ordinanza 8 giugno 2022, n. 18430

commento di Marcello Stella

Sommario: 1. Dispositivo indeterminato e motivazione per relationem imperfectam. – 2. Epifanie della motivazione per relationem. – 3. La motivazione con rinvio, sul piano causale, non pregiudica lo ius litigatoris. – 4. La indicazione degli URL non è richiesta a pena di indeterminatezza del petitum.

Su ricorso del gestore di motore di ricerca contro una condanna a deindicizzare alcune pagine internet contenenti dati personali dell'attore, la Cassazione afferma la validità della sentenza, la cui motivazione non riporti gli URL delle pagine da deindicizzare, ma rinvii al contenuto degli atti di parte che li contengono senza trascriverli.

In a right to be forgotten case, the Italian Supreme court held that an injunctive order, enjoining the defendant provider to delist a number of websites containing claimant's personal data from its search engine, does not lack reasoning, if it makes reference to the claimant's submissions containing the relevant URLs, even if they are not copied in the judgment.

SULLA VALUTAZIONE DEI LAVORATORI ATTRAVERSO EMOTICON

Corte di Cassazione; sezione prima; sentenza 1 giugno 2022, n. 17911

commento di Federica Casarosa

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. I controlli datoriali nei confronti dei lavoratori. – 3. La tutela dei dati nel quadro del rapporto di lavoro. – 3.1. Lo Statuto dei Lavoratori. – 3.2. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali. – 4. La prestazione del consenso al trattamento da parte del socio lavoratore. – 5. Rilievi conclusivi.

La Corte di Cassazione ritorna ad affermare la generalità del principio del consenso indipendentemente dal settore nel quale il trattamento dei dati personali viene a svolgersi, sottolineando che la libertà e assenza di condizionamenti nella prestazione del consenso deve sussistere anche nel caso in cui tale atto viene espresso nel quadro di un rapporto lavorativo presente in una società cooperativa. Infatti, il rapporto associativo con cui i soci esprimono la propria volontà non viene ad assurgere a forma sostitutiva di una delega completa al consenso. Tale conferma appare rilevante anche nel quadro della progressiva informatizzazione delle attività lavorative, in cui il trattamento dei dati personali dei lavoratori potrebbe aversi in modo ancor più invasivo.

The Italian Supreme affirms once again that the rule and conditions for consent apply regardless to the sector in which the processing takes place, underlining that the consent should be free and without conditions also in the case where such an act is exercised in the context of an employment relationship, such as the one within a cooperative company. In fact, the associative relationship by which the members express their will cannot be interpreted as a complete delegation of consent. This appears relevant in the context of the progressive informatisation of working activities, in which the processing of workers' personal data could be even more invasive.

PENALE

CRIPTORICICLAGGIO: UN ORIENTAMENTO CHE SI CONSOLIDA

Corte di Cassazione; sezione seconda; sentenza 7 luglio 2022, n. 27024

commento di Giulio Soana

Sommario: 1. Il caso. – 2. Criptovalute, strumenti di pagamento o mezzi di investimento? – 3. L'anonimato delle criptovalute e il ruolo della normativa antiriciclaggio. – 4. Conclusione.

Il rapporto intercorrente tra autoriciclaggio e acquisto di criptovalute costituisce uno degli elementi centrali del dibattito giurisprudenziale ed accademico in questo ambito; a soli sei mesi dalla sentenza n. 2868 del 2022, la Cassazione torna a pronunciarsi su questo tema con una decisione che chiarisce molte delle questioni aperte. La sentenza fornisce una qualificazione dell'attività di acquisto – quale attività speculativa – e sembra istituire una presunzione di nascondimento. Il nuovo corso istituito dalla presente decisione è certamente positivo seppur lascia ancora spazio a criticità. L'odierno commento analizza il percorso argomentativo della Corte, per identificare le tendenze positive e le possibili migliorie da apportare.

The relation between self-laundering and the purchase of cryptocurrencies is one of the key topics in the current academic and jurisprudential debate; the Supreme Court, just six months after its decision no. 2868/2022, returns on the topic with a judgement that clarifies many of the questions left open by the previous decision. The decision provides for a qualification of the purchase of crypto – as speculative activity – and seems to establish a presumption of concealment. The new direction set by the current judgement, while certainly positive, still leaves space for amelioration. The article analyzes the reasoning of the Court to identify the positive trends and signal areas of possible improvement.

LA CIRCOLAZIONE DI IDEE DISCRIMINATORIE ED I SOCIAL NETWORK, TRA APPREZZAMENTO, CONDIVISIONE E COMUNITÀ CRIMINALI VIRTUALI

Corte di Cassazione; sezione prima; sentenza 9 febbraio 2022, n. 4534

commento di Pietro Chiaraviglio

Sommario: 1. La vicenda al vaglio della Cassazione e le statuizioni della Corte. – 2. Elementi strutturali delle condotte di propaganda, istigazione ed associazione. – 3. Valutazioni critiche. – 4. Brevi riflessioni conclusive.

La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha stabilito che la propaganda razziale o l'istigazione alla violenza razziale possano essere integrate anche mediante l'apprezzamento tramite "like" di un post caratterizzato da simili contenuti, così come detto comportamento può essere posto alla base della valutazione dell'appartenenza ad un'associazione criminale (virtuale) avente i medesimi scopi. Questa impostazione, tuttavia, presenta qualche profilo critico in punto di tipicità del comportamento concreto e non è priva di possibili evoluzioni paradossali.

By the decision under analysis, the Supreme Court ruled that racial propaganda or incitement to racial violence can also be performed by a "like" on a racist post, as well as said behavior could indicate the participation to a (virtual) conspiracy with the same purposes. This approach, however, could raise some criticism about the acknowledgment of such criminal act and could lead to further paradoxical developments.

LA NUOVA RILEVANZA PENALE DEL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PERSONALI: IL RIPRISTINO DEL PRINCIPIO DI EXTREMA RATIO TRA IL DETTO E NON DETTO DELLA SUPREMA CORTE

Corte di Cassazione; sezione terza; 20 gennaio 2022, n. 2243

commento di Olimpia Barresi

Sommario: 1. Premessa: brevi cenni introduttivi. – 2. La vicenda processuale. – 3. La nuova cornice normativa dell'art. 167 Codice privacy. – 4. – Una fattispecie che si trasforma: nuovi confini di rilevanza penale del danno. – 5. Un delitto equilibrio e sovrapposizione tra le categorie civilistiche e penalistiche del danno. – 6. Considerazioni conclusive.

Il presente contributo prende in esame un caso sottoposto al giudizio della Corte di appello di Milano che condannava il responsabile di una agenzia investigativa, in concorso con il committente, per il reato di cui all'art. 110 c.p., d.lgs. n. 196/2003, art. 167, comma 1. L'autrice si propone di esaminare i profili più rilevanti che riguardano, ad oggi, le evoluzioni normative in materia di privacy, soffermandosi, in particolare, sull'annoso dibattito in tema di nocimento e danno. La decisione in commento si staglia in un contesto in cui il diritto penale ha assunto un ruolo decisivo nell'ottica di nuovi beni giuridici emergenti e in un frastagliato panorama sovranazionale che conduce gli Stati verso un'armonizzazione in materia di trattamento di dati personali. Ci si sofferma, poi, sui possibili risvolti positivi della decisione e sul consolidamento di un'abolitio criminis parziale, accogliendo con favore l'atteggiamento mostrato dalla Suprema Corte di rimanere ancorata al percorso tracciato dalla giurisprudenza precedente.

This contribution examines a case submitted to the Court of Appeal of Milan, which convicted the manager of an investigative agency, in conspiracy with the client, for the offence referred to in Article 110 of the Criminal Code, Legislative Decree no. 196/2003, Article 167, paragraph 1. The author analyzes the most relevant profiles concerning the normative evolutions in the field of privacy, focusing, in particular, on the long-standing debate on the subject of harm and damage. The decision stands out in a context in which Criminal law has taken on a decisive role in view of new emerging legal goods and in a complex supranational landscape leading States towards harmonisation in the area of processing personal data. Far much attention is paid on the possible positive implications of the decision and the consolidation of a partial abolitio criminis, welcoming the attitude shown by the Supreme Court to remain anchored to the path traced by previous case law.

AMMINISTRATIVA

DIRITTO D'AUTORE E LIMITI ALL'ATTIVITÀ DI MEDIA MONITORING
Consiglio di Stato; sezione sesta; sentenza 5 settembre 2022, n. 7707
 commento di Antonino Mazza Labocetta

Sommario: 1. Il caso. – 2. I limiti alla libertà di riproduzione e comunicazione dell'opera d'ingegno. – 3. L'art. 65 l.d.a.: norma eccezionale e derogatoria? – 4. La «rassegna stampa». – 5. L'incidenza dei limiti di cui agli artt. 13, 16 e 65 l.d.a. – 6. Considerazioni conclusive.

Nella libertà di riprodurre e di comunicare al pubblico gli articoli di carattere economico, politico o religioso pubblicati «nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico» (art. 65 l.d.a.) è compresa anche quella di riprodurli o comunicarli nella (e attraverso la) «rassegna stampa» (media monitoring). Libertà che pure soddisfa un'esigenza informativa non meno meritevole di tutela secondo le norme costituzionali. Tale libertà è pur sempre soggetta ai limiti di cui all'art. 65 l.d.a..

The freedom to reproduce and communicate to the public the articles of an economic, political or religious nature published «in magazines or newspapers, or broadcast or made available to the public» (art. 65 l.d.a.) also includes that of reproducing or communicating them in the (and through) the «press review» (media monitoring), which also satisfies an information need no less worthy of protection according to the constitutional norms. This freedom is still subject to the limits set out in art. 65 l.d.a..

FASCICOLO TELEMATICO, DINIEGO DI ACCESSO SENZA RIMEDI PER IL TERZO
CGA Sicilia; sezione giurisdizionale; decreto 8 giugno 2022, n. 164
 commento di Fabio Elefante

Sommario: 1. La vicenda. – 2. L'accesso ai fascicoli processuali nel PAT. – 3. Conclusioni.

La decisione in commento ha prospettato un profilo di inammissibilità dell'appello tenendo conto della natura e dei limiti individuati dall'ordinamento e dalla giurisprudenza con riferimento all'accesso agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo processuale telematico. Il presente contributo prende in esame alcuni aspetti di interesse della disciplina dell'accesso nel processo amministrativo telematico (PAT) e le sue peculiarità rispetto all'accesso di cui agli art. 22 ss. della l. n. 241 del 1990, anche alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali sul punto.

In Nunzio Lauretta c. Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale and Curatela del Fallimento di A.N.F.E. Delegazione Regionale Sicilia, the Court (CGARS) dismissed an appeal as inadmissible based on the nature of, and limits to, the access to documents filed through the administrative telematic process (ATP), as established by the law and recognized by the relevant case-law. By taking into account recent developments, this essay examines the key features of the right of access within the context of the ATP, with the aim to identify its peculiarities with respect to the right of access enshrined in art. 22 ff. of law no. 241/1990.

PRASSI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE EX D.LGS. 81/2008 AL COSPETTO DEL GDPR E DEL CODICE DELLA PRIVACY: QUALE RUOLO SOGGETTIVO?
 di Stefania Calosso

Sommario: 1. Il Servizio di prevenzione e protezione, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il suo coinvolgimento nel trattamento dei dati personali. – 2. La protezione dei dati personali nel d.lgs. 81/2008. – 3. Il ruolo privacy del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. – 4. Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione esterno all'organizzazione aziendale quale Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR. – 4.1. Il

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione interno all'organizzazione aziendale: problematiche sottese al suo inquadramento nell'organigramma privacy. – 4.2. (segue) Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, Responsabile della protezione dei dati e Organismo di Vigilanza: cenni comparativi nell'ottica di inquadramento privacy del R.S.P.P. interno all'organizzazione aziendale come responsabile del trattamento "interno". – 4.3. (segue) Considerazioni conclusive.

L'autrice si interroga sull'inquadramento del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nell'ambito dei ruoli soggettivi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, tema che sino a oggi non è stato oggetto di specifica attenzione da parte della dottrina, contrariamente a quanto, invece, avvenga nella pratica. L'articolo, dopo una breve disamina dei compiti e delle attribuzioni del Servizio di prevenzione e protezione e del suo Responsabile, analizza quale debba essere il ruolo privacy di quest'ultimo sia nell'ipotesi in cui sia esterno all'organizzazione del datore di lavoro, sia in quella in cui sia invece interno ad essa, proponendo una soluzione interpretativa alla luce del dibattito dottrinale in materia.

The author wonders about the subjective role of the Prevention and Protection Service Manager (PPSM) under data protection law, which has not so far been the subject of specific attention by scholarship, contrary to what occurs in practice. This article, after a brief examination of PPSM's tasks and powers, analyzes his privacy role, both in the hypothesis in which he is external to employer's organization, and in the one in which he is instead internal to it, proposing an interpretative solution in the light of the doctrinal debate on the matter.

L'ISTITUTO DEGLI IMPEGNI: UNA PRIMA RIFLESSIONE SULL'OPPORTUNITÀ DI UNA SUA INTRODUZIONE NEI PROCEDIMENTI DI FRONTE ALL'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

di Carmine Andrea Trovato

Sommario: 1. Introduzione. – 2. L'istituto degli impegni: cenni introduttivi – 3. L'applicazione dell'istituto degli impegni nel contesto europeo. – 4. L'applicazione dell'istituto degli impegni nel contesto italiano. – 5. Il funzionamento del procedimento sanzionatorio o correttivo presso il Garante Privacy. – 6. Riflessioni sull'introduzione dell'istituto degli impegni nell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. – 6.1. Quale base giuridica per l'introduzione dell'istituto degli impegni presso il Garante. – 6.2. Impegni: alcune questioni aperte sulla loro applicazione. – 7. Conclusione.

L'istituto deflattivo degli impegni consiste nella possibilità per un'autorità amministrativa di concludere un procedimento attraverso l'accettazione di adempimenti proposti dal soggetto interessato prima che si addivenga a un provvedimento definitivo di carattere sanzionatorio. Negli ultimi anni, le sue applicazioni più significative nell'ordinamento italiano sono riscontrabili nell'ambito dell'operato dell'AGCM e dell'AGCOM, mentre in quello europeo la sua diffusione è stata perlopiù legata ai procedimenti della Commissione in ambito antitrust. Lo scritto si propone di effettuare una prima analisi sull'applicabilità e sulle conseguenze derivanti da una eventuale introduzione di tale istituto nel procedimento amministrativo di fronte all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana evidenziandone rischi e benefici.

The legal deflationary institution of "impegni" consists in the possibility for an administrative authority to conclude a proceeding through the acceptance of fulfilments proposed by the subject concerned before a final sanctioning measure is taken. In recent years, its most significant applications in the Italian legal system can be found in the work of the AGCM and AGCOM, while in the European one its diffusion has been mostly linked to the Eu Commission's proceedings in the antitrust field. The paper aims to carry out an initial analysis on the applicability and consequences of a possible introduction of this legal institution in administrative proceedings before the Italian Data Protection Authority.

IL DIROMPENDE FENOMENO DELLE MONETE COMPLEMENTARI TRA DIGITALIZZAZIONE E DIRITTO

di Tanya Tiberi

Sommario: 1. Attualità empirica e giuridica. Cenni introduttivi. – 2. Rispondere alla crisi: lo sviluppo storico/diacronico delle monete complementari. – 3. Le monete complementari nel mondo digitale. Quando la località diventa 2.0. – 4. I nuovi utilizzi delle valute complementari: il sottile confine tra opportunità e criticità. – 5. Il "problema" giuridico, tra necessaria regolamentazione e difficoltà di inquadramento. – 6. I primi passi per un'economia della fiducia ed una finanza etica. Riflessioni finali.

Stante l'indubbio sostegno che le monete complementari ed i circuiti di bartering possono offrire ad imprese, lavoratori e consumatori nell'attuale periodo di crisi economica ed emergenza pandemica, il presente contributo intende proporre nuove soluzioni d'impiego degli stessi senza dimenticare di analizzare le regole ad essi applicabili. Nel corso dell'articolo, particolare attenzione viene, peraltro, dedicata non solo allo sviluppo storico-diacronico attraversato dalle principali monete complementari e correlati circuiti di bartering, ma anche alla loro digitalizzazione, potenzialità e rischi.

Considering the important support that complementary currencies and bartering circuits can offer to businesses, employees and consumers in the current period of economic crisis and pandemic emergency, this contribution aims to propose new solutions for their use, without forgetting to analyze the rules applicable to them. Throughout the article, particular attention is also given not only to the historical-diachronic development of the main complementary currencies and related bartering circuits, but also to their digitalization, opportunities and risks.